

P 20179 / 17 I
11.01.17

TRIBUNALE di PESARO

11 | 1 | 17
55

all'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pesaro

all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pesaro ed Urbino

all'Ordine dei Notai della Provincia di Pesaro ed Urbino

all'Associazione Notai di Pesaro

- Il Giudice delle esecuzioni immobiliari, su ordine del Presidente,

Visto l'ordine di servizio del Presidente del 9.1.2017, che ha disposto la sospensione delle cause e dei procedimenti civili a causa della inagibilità dei locali del Tribunale, limitando l'attività giurisdizionale alle sole cause ed atti urgenti ed indilazionabili;

Rilevato che la chiusura del Tribunale impedisce l'effettuazione di quelle vendite immobiliari per le quali era stata fissata all'interno dei locali del Tribunale la convocazione degli offerenti e delle parti ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 591 bis cpc;

Ritenuto che il semplice spostamento delle vendite in altri locali al di fuori del Tribunale appare allo stato non efficacemente attuabile, al fine di evitare che gli offerenti, il debitore o i creditori possano non venire a conoscenza;

Ritenuto quindi opportuno e necessario disporre per tali vendite una nuova data di comparizione delle parti;

Rilevato che l'inagibilità del Tribunale non incide invece sul termine di presentazione delle offerte, le quali vanno effettuate presso gli studi dei professionisti delegati, con la conseguenza che non è necessario procedere alla pubblicazione di nuovi bandi;

d i s p o n e

il rinvio, fino alla riapertura dei locali del Tribunale, delle vendite immobiliari, limitatamente a quelle per cui la convocazione delle parti e degli offerenti era stata fissata nei locali del Tribunale;

d i s p o n e

che il professionista delegato, senza procedere alla pubblicazione di nuovi bandi, fissi in relazione a tali vendite una nuova data di convocazione della parti, la quale, nell'ipotesi naturalmente in cui la convocazione venga fissata nuovamente all'interno dei locali del Tribunale, dovrà essere stabilita non prima della fine del mese di febbraio 2017, comunicandola, almeno 10 giorni prima della data di convocazione, ai creditori, ai debitori ed agli offerenti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, disponendo che il presente provvedimento venga anche inserito nel sito internet del Tribunale.

Pesaro 10 gennaio 2016

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Davide Storti

